



# COMUNE DI AGRIGENTO

## ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. 93	del 08.09.2023
----------------------------	-------------------

<b>OGGETTO</b>	<i>Integrazione Ordinanza Sindacale n. 91 del 08/09/2023 - Divieto di vendita bevande in bottiglie di vetro, lattine e bottiglie di plastica sigillate con il tappo, da parte degli esercizi pubblici insistenti nella zona dello Stadio Esseneto in occasione delle gare di calcio in programma per la stagione calcistica 2023/2024, campionato serie D della SSD Akragas .</i>
----------------	---

### IL SINDACO

**Vista** la proposta di Ordinanza del 08. 09.2023 proveniente dal Settore V, allegata, recante il parere tecnico;

**Atteso** che se ne condivide il contenuto;

**Visti:**

il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;

l’art.6 della predetta legge “modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l’altro l’art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della “sicurezza urbana e della incolumità pubblica”, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l’integrità fisica delle persone;

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

l’O.R.EE.LL della Regione Siciliana;

l’art.190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

l’art.107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

l’art.4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

gli artt.3 e 22, comma 1, della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;

la L.R. 1 marzo 1995, n. 18 “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”;

la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

**ASSUNTA** la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

## ORDINA

*per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato*

**ad integrazione** della Ordinanza Sindacale n. 91 del 08/09/2023, **il divieto assoluto** di vendere bevande in bottiglie di vetro, in lattine e bottiglie di plastica sigillate con il tappo, come ulteriore misura precauzionale per evitare l'insorgere di episodi criminosi, risse e disordini a cautela della pubblica incolumità, agli esercenti pubblici insistenti nella zona dello "Stadio Esseneto", dalle ore 14,00 alle ore 18,00 di tutte le giornate di campionato di Serie D della SSD Akragas e per la stagione calcistica 2023/2024;

**Di estendere** il divieto di cui sopra, anche agli esercizi temporanei di somministrazione, allestiti in occasione della manifestazione di che trattasi;

Di confermare l' Ordinanza Sindacale n. 91 del 08/09/2023 per la parte non in contrasto con la presente;

Di fare obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare la presente Ordinanza;

Trasmettere l'Ordinanza alla Prefettura, Questura, Comando Provinciale Arma dei carabinieri, Al Comando Provinciale Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale di Agrigento;

**DI DARE MANDATO** al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare la presente Ordinanza;

**di dare atto** che il presente provvedimento:

non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art.6, comma 6, del Regolamento dei controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del Responsabile del Servizio Finanziario;

attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Agrigento e assicurandone piena ed ampia diffusione mediante mass media;

*si avverte che avverso il presente provvedimento, è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizione al TAR , rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale.*

*Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio online di questo Comune.*



Firmato digitalmente da:

MICCICHE' FRANCESCO

Firmato il 08/09/2023 15:15

Seriali Certificato:  
98104863087255483922033747038097063128

Valido dal 23/10/2020 al 23/10/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto **Responsabile del Settore VI (o suo delegato)**,  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico

**CERTIFICA**

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R n. 44/91 e dell'art. 12 della L.R n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ per giorni 15 consecutivi (*Registro informatico pubblicazioni. n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_*)

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore VI (o suo delegato)  
Ing. Alberto Avenia